



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

SEGRETARIATO GENERALE
Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma

11 8 LUG. 2017

Conte
b
Loui

17 LUG. 2017

Roma,

Prot. n. 10360

Class. 01.01.22/61.36

*Invio solo tramite e.mail
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43
comma 6 D.P.R. 445/2000 e art. 47 commi 1 e
2 d.L.vo 82/2005*

MIBACT-SR-LAZ
SEGTEC
0006415 20/07/2017
Cl. 01.01.01/1

Alle UCCR-MiBAC di

- Abruzzo
sr-abr@beniculturali.it
- Lazio
sr-laz.uccr@beniculturali.it
- Marche
sr-mar.uccr@beniculturali.it
- Umbria
sr-um@beniculturali.it

Ai Soprintendenti ABAP di:

- Abruzzo
- L'Aquila e comuni del Cratere
- Marche
- Province di Frosinone, Latina, Rieti
- Umbria
- sabap-abr@beniculturali.it
- sabap-abr@beniculturali.it
- sabap-aq@beniculturali.it
- sabap-mar@beniculturali.it
- sabap-laz@beniculturali.it

E p.c.

Alla Direzione Generale Archeologia, belle arti
e paesaggio – dg-abap@beniculturali.it

Al Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma
uss-sisma2016@beniculturali.it

All'UCCN MIBACT
uccn-mibac@beniculturali.it

OGGETTO: Sisma centro Italia – Seconda fase emergenziale – Gestione macerie

Questo Ministero nell'ambito delle attività connesse alla salvaguardia del patrimonio culturale e secondo le disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2015 "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali" e specificatamente con il punto 4.2 "Disciplinare operativo per gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili e rimozione delle macerie" ha sin dalla primissima fase emergenziale attivato squadre di personale MiBACT con il supporto di volontari specializzati per mettere in atto la procedura, definita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in collaborazione con l'ISCR e diramata, con nota n. 11087 del 15 Settembre 2016.

Le suddette procedure per la rimozione e il recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, sono finalizzate a rendere più efficienti sia le operazioni di rimozione che i successivi interventi di recupero, anche in vista del riutilizzo della maggior quantità possibile di materiale afferente non solo agli edifici monumentali, ma anche all'edilizia storica quali materiali lapidei,

sia dell'apparato murario che di stipiti e soglie di porte e finestre, cornici, mensole, camini, eventuali elementi decorativi, balconi, ceramiche, legno lavorato, metalli lavorati, coppi ecc., affinché la futura ricostruzione possa prevedere, per quanto possibile, il ricollocamento di alcuni materiali ed elementi connotativi dei luoghi e delle diverse unità abitative, anche al fine di un riconoscimento identitario da parte della popolazione.

La direttiva per la rimozione e il recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, in considerazione della rilevanza, anche esterna, e dell'importanza assunta nell'ambito delle attività emergenziali, è stata fatta propria dal Soggetto attuatore degli Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali e mobili e immobili (art. 5 ordinanza 393 CDPC del 13.09.2016) che, sulla base di tale documento, ha diramando con nota n.106 del 7 novembre 2016 al Dipartimento della Protezione civile Coordinamento Di.Coma.C. e alle UCCR le ulteriori disposizioni per il trattamento delle macerie.

Le attività svolte in tale ambito hanno riguardato prevalentemente i Comuni di Amatrice e di Accumoli, e in particolare le macerie presenti su sedime pubblico che andavano spostate per poter ripristinare servizi pubblici essenziali o per consentire la riduzione delle criticità connesse con edifici fortemente danneggiati con conseguenti problemi di pubblica incolumità.

Man mano che lo spostamento interessa zone sempre più estese e riguarda anche le macerie presenti su sedimi privati, diventa sempre più urgente la definizione giuridica di alcuni aspetti tra i quali la proprietà delle stesse, il vincolo sulla loro destinazione e di conseguenza anche la titolarità della gestione delle diverse fasi (rimozione, movimentazione, stoccaggio, vigilanza, ...).

In ogni caso, con riferimento all'attività di rimozione delle macerie sia essa effettuata da sedime pubblico o privato, dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi architettonici di interesse culturale.

Tale finalità deve essere attuata attraverso le seguenti operazioni:

- 1) mappatura delle aree interessate dall'attività di rimozione con zonizzazione secondo quanto previsto nella Direttiva del MiBACT del 12 settembre 2016 con l'individuazione delle diverse tipologie di macerie (Tipo A, B e C). Nel caso di sedimi privati la zonizzazione dovrà preferibilmente essere effettuata su una cartografia in scala adeguata che riporti le singole particelle catastali in modo da fornire un riferimento più preciso;
- 2) rimozione delle macerie di tipo C secondo le procedure stabilite dall'ente gestore con conferimento in discarica;
- 3) per gli immobili e le particelle identificate nella zonizzazione con macerie di tipo B, le fasi da prevedere sono:
 - comunicazione agli uffici del MiBACT territorialmente competenti del programma delle attività di rimozione macerie con aggiornamenti esecutivi a cadenza settimanale per consentire la pianificazione delle attività di presidio e vigilanza dei tecnici del MiBACT;
 - selezione nell'ambito dell'immobile degli elementi di interesse culturale secondo le specifiche riportate nella Direttiva MiBACT. L'attività andrà effettuata secondo le direttive impartite da un tecnico abilitato (restauratore, storico dell'arte, archeologo,...) preferibilmente direttamente in loco o comunque nelle immediate adiacenze. Qualora per motivi logistici non fosse possibile effettuare l'operazione di selezione in situ, tale selezione andrà effettuata in apposite aree adeguatamente attrezzate presso i siti di stoccaggio delle macerie;
 - catalogazione secondo le specifiche di cui alla direttiva MiBACT sopra citata, del materiale di interesse culturale selezionato e conservazione dello stesso in luogo adeguatamente attrezzato e vigilato. Qualora fra il materiale selezionato vi siano elementi di particolare pregio e/o suscettibili di ulteriore danneggiamento se sottoposti agli agenti atmosferici andrà garantito una conservazione adeguata sia in termini di sicurezza antropica che di condizioni termoisometriche.

Tutte le suddette attività saranno a carico della ditta incaricata per la rimozione delle macerie e per quanto riguarda la catalogazione, il deposito e la conservazione a carico dei singoli proprietari/del Comune/della Regione sul cui territorio ricadono gli immobili.

- 4) Per gli immobili e le particelle identificate con macerie di tipo A, le fasi da prevedere sono:
- comunicazione agli uffici del MiBACT territorialmente competenti del programma delle attività con specifico riferimento alla data presunta per l'immobile rientrante nella classificazione di Tipo A. Tale comunicazione va effettuata con tempi congrui a consentire al MiBACT di programmare la presenza di personale tecnico, mezzi e Carabinieri del Comando TPC per la rimozione e il conseguente trasporto a depositi del MiBACT, del patrimonio culturale mobile eventualmente presente tra le macerie e comunque all'interno dell'immobile stesso.
 - selezione nell'ambito dell'immobile degli elementi di interesse culturale secondo le specifiche riportate nella Direttiva MiBACT. L'attività andrà effettuata secondo le direttive impartite da un tecnico abilitato (restauratore, storico dell'arte, archeologo,...) preferibilmente direttamente in loco o comunque nelle immediate adiacenze. Qualora per motivi logistici non fosse possibile effettuare l'operazione di selezione in situ, tale selezione andrà effettuata in apposite aree adeguatamente attrezzate presso i siti di stoccaggio delle macerie.
 - Catalogazione secondo le specifiche di cui alla direttiva MiBACT sopra citata, del materiale di interesse culturale selezionato e conservazione dello stesso in luogo adeguatamente attrezzato e vigilato. Qualora fra il materiale selezionato vi siano elementi di particolare pregio e/o suscettibili di ulteriore danneggiamento se sottoposti agli agenti atmosferici andrà garantito una conservazione adeguata sia in termini di sicurezza antropica che di condizioni termoigrometriche.

Tutte le suddette attività saranno a carico della ditta incaricata per la rimozione delle macerie e per quanto riguarda la catalogazione, il deposito e la conservazione a carico dei singoli proprietari/del Comune/della Regione sul cui territorio ricadono gli immobili.

- 5) In tutti i casi occorre prevedere a cura della Regione/del Comune riprese aerofotogrammetriche sia pre che post rimozione delle macerie;
- 6) I Comuni dovranno individuare appositi spazi, nell'ambito del proprio territorio e preferibilmente non molto distante dalla zona di rimozione delle macerie, da attrezzare e vigilare adeguatamente, che garantiscano la conservazione del materiale di interesse culturale selezionato. Nel caso in cui non si trovino siti idonei nell'ambito del territorio comunale o di scelta di un modello gestionale intercomunale, sarà la Regione a farsi carico di tale necessità.
- 7) Nel caso di rimozione delle macerie con mezzi meccanici andrà sempre garantito che a parte le parti aggettanti pericolanti ed instabili che saranno rimosse in fase di movimentazione del materiale, le pareti e gli orizzontamenti delle porzioni residue di fabbriche dell'edilizia storica siano mantenute in situ. In ogni caso va posta particolare attenzione alla conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente evitando le operazioni di demolizioni a raso, assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiscano i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonia Pasqua Recchia